



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTERENZIO

via Olgnano, 1 – 40050 Monterenzio (BO)
Tel. 051/929936

peo: boic84800q@istruzione.it - pec: boic84800q@pec.istruzione.it



Regolamento Disciplinare Approvato nella seduta del collegio dei docenti del 9 marzo 2023; delibera n.5 e nella seduta del consiglio d'istituto del 22 marzo 2023; delibera n. 15.

1. - Rapporti alunni-adulti

I rapporti tra alunni, insegnanti e personale non docente devono essere improntati a rispetto reciproco nell'ambito di distinti ruoli e competenze.

2. – Doveri degli alunni

Gli alunni devono presentarsi a scuola ordinati, curando molto l'igiene personale e forniti di tutto l'occorrente per le lezioni.

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni curricolari e i corsi extra-curricolari e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

3. – Comportamento degli alunni e sanzioni disciplinari

Il comportamento degli alunni deve essere improntato al rispetto delle norme, di se stessi e degli altri sia adulti sia coetanei, in un clima di civile convivenza e tolleranza.

Il luogo di svolgimento dell'attività deve essere tenuto e lasciato in ordine: seguire tale indicazione rappresenta il primo requisito per tutelare la sicurezza e la salute di tutti.

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori predisposti sia in aula sia nei laboratori per la raccolta differenziata, ove presenti.

Gli alunni non possono introdurre materiale non pertinente alle lezioni o comunque pericoloso. Gli oggetti rinvenuti o ritirati agli alunni saranno restituiti direttamente ai genitori.

Il mancato rispetto di quanto sopra è segnalato dall'insegnante che adotta le iniziative più opportune in termini educativi.

In caso di mancanze gravi, l'insegnante fornisce al Dirigente gli opportuni elementi di conoscenza ed eventualmente propone le misure disciplinari che ritiene opportune.

Ogni provvedimento disciplinare deve avere carattere educativo e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa col comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alla infrazione disciplinare.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici ed offendano la disciplina e il decoro saranno inflitte sanzioni, secondo quanto indicato nella tabella, con comunicazione scritta alla famiglia.

	COMPORAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI
1	Ripetuto e ingiustificato ritardo d'ingresso a scuola all'inizio delle lezioni.	Al terzo ritardo ingiustificato, invito al genitore a presentarsi a scuola per giustificare.
2	I quadrimestre: l'alunno supera il numero di quattro ritardi e/o uscite anticipate, senza una valida motivazione non comprovata da certificati o attestati. Il quadrimestre: l'alunno supera il numero di quattro ritardi e/o uscite anticipate, senza una valida motivazione, comprovata anche da certificati o attestati.	Nota disciplinare e abbassamento di un punto del voto di condotta. Nota disciplinare e abbassamento di un punto del voto di condotta.
3	a) Uscita dall'aula senza permesso. b) Uscita dall'edificio scolastico senza permesso.	a) Nota disciplinare. b) Informazione immediata alla famiglia e sospensione da 1 a 3 giorni.
4	Entrata, uscita e spostamenti all'interno dell'edificio e delle strutture annesse (palestra, giardino, corridoi, laboratori, ecc.), effettuati in modo caotico, rumoroso e tale da costituire pericolo per l'incolumità di ciascuno.	Nota disciplinare.
5	Mancata permanenza in aula durante il cambio degli insegnanti e mancato rispetto del suono della campanella dopo l'intervallo.	Nota disciplinare.
6	Mancanza di autocontrollo nei gesti, nei movimenti, nell'uso della voce durante le lezioni, i cambi d'ora e l'intervallo.	Nota disciplinare.
7	Uso scorretto e vandalico dei servizi igienici.	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 3 giorni. Se c'è un danno materiale, risarcimento del danno.
8	Pratica di giochi pericolosi, in quanto possono costituire occasione di incidenti nei luoghi non deputati a tale esercizio.	Nota disciplinare.
9	Uso di linguaggi, atteggiamenti e/o gesti scorretti, scurrili o comunque offensivi nei confronti dei coetanei e degli adulti.	Comunicazione immediata alla famiglia, nota disciplinare e sospensione da 1 a 3 giorni.
10	Comportamenti intimidatori e costrittivi della libertà altrui.	Comunicazione immediata alla famiglia, nota disciplinare e sospensione da 1 a 3 giorni.
11	a) Uso di materiale non pertinente allo svolgimento delle attività educative e didattiche (compresi cellulari o altri dispositivi). b) Danneggiamento dei materiali e delle strutture scolastiche.	a) Nota disciplinare. b) Risarcimento pecuniario del danno, previa stima dello stesso.
12	I quadrimestre: note disciplinari superiori a 3. Il quadrimestre: note disciplinari superiori a 3.	Abbassamento da uno a due punti del voto di condotta. Abbassamento da uno a due punti del voto di condotta.
13	Fumo nei locali dell'edificio scolastico	Multa e sospensione di 3 giorni.
14	Inadempienza compiti per tre volte	Nota disciplinare.

4. – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. Le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare = sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico.

2. Per le sanzioni che comportano la sospensione e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori e allo studente anche attraverso vie brevi (posta elettronica, registro).

3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale è soggetto al quadro normativo disposto dalla L. 241/90. Esso prevede:

a) la contestazione degli addebiti in forma scritta allo studente che ha commesso la mancanza disciplinare ed ai suoi genitori. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie vengono avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati;

b) l'audizione del soggetto che ha commesso la mancanza disciplinare, assistito dal/dai genitori.

A seguito dell'audizione, può seguire:

c) archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

c.1) remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto per l'irrogazione della sanzione comprendente la motivazione che l'ha resa necessaria, l'indicazione dei termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione viene specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

2. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

3. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

4. Nei periodi di sospensione non superiori a 15 giorni, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica, la scuola mantiene il rapporto dello studente con i suoi insegnanti (tramite incontri e/o registro).

5. Nei periodi di sospensione superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

6. - Impugnazione

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 7.

3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

7. - Organo di garanzia

1. In ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24/6/98 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", è costituito all'interno della scuola l'Organo di garanzia composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- un docente effettivo, uno supplente, designati dal Consiglio d'Istituto;
- due genitori effettivi e uno supplente designati dal Consiglio d'Istituto.

2. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia (caso di incompatibilità: soggetto che abbia irrogato la sanzione o di astensione: genitore dello studente sanzionato), subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. L'Organo di Garanzia rimane in carica tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione, da parte dei genitori all'Organo di garanzia che decide in via definitiva, esprimendosi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata.

5. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito al regolamento di cui al D.P.R. 249/98, integrato e modificato dal D.P. R. 235/07.

6. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa comunque riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti – DPR 249/98, integrato dal DPR 235/07.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Santoro